



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Udienza Pubblica del 23 febbraio 2021

Ricorso n. 1
R.G. 6199/2014
Rel. Cons. E. Manzoni

IL PROCURATORE GENERALE

letti gli atti;

OSSERVA

1. – Felicelli Annunziata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la CTR di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'impugnazione della cartella di pagamento n. 028220110046497531000. Tutti e tre i motivi sono proposti con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendosi (in estrema sintesi) la giuridica inesistenza, o comunque la nullità, delle notificazioni degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella opposta (**primo** e **secondo** motivo). Su tali premesse, la ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per invalidità derivata stante l'omessa notifica, o comunque la nullità, degli atti presupposti (**terzo** motivo).

La 5^a Sezione tributaria ha ritenuto opportuno prendere le mosse dal **secondo** motivo ed all'esito della camera di consiglio del 23.9.2020 ha rimesso, con ordinanza n. 21714 del 2020, gli atti al Primo presidente per la valutazione *ex art.* 374, comma 2, c.p.c. dell'opportunità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite stante il contrasto tra le Sezioni semplici circa la risoluzione della questione riguardante la **prova giudiziale** della regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell'ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario, situazione nella quale la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, fa obbligo all'operatore postale di dare notizia al destinatario del compimento delle relative formalità e del deposito del piego presso l'ufficio postale "*mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento*" (cd. C.A.D.).

Su detta questione la Sezione remittente ha ravvisato un duplice indirizzo del giudice di legittimità nel senso che:

a) secondo un primo avviso (formatosi in relazione ad atti di accertamento tributario), la notificazione a mezzo posta, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si **perfeziona**, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, **sicchè, ai fini della sua ritualità, è richiesta**, ex art. 8, L. n. 890 del 1982, **la sola prova** della spedizione della missiva raccomandata cd. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull'avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. n. 2638 del 2019; Cass. n. 13833 del 2018, non massimata; Cass. n. 26945 del 2017, non massimata; Cass. n. 6242 del 2017; Cass. n. 4043 del 2017, non massimata).

b) secondo un diverso avviso, invece, la prova del **perfezionamento** della notifica a mezzo posta nel caso di irreperibilità relativa del destinatario **deve avvenire attraverso l'esibizione** in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto **effettiva conoscenza** del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato, pertanto, tutelato il diritto di difesa (Cass. n. 5077 del 2019¹, ritenuta la pronuncia capofila dell'orientamento seguito poi da Cass. n. 16601 del 2019 e da Cass. n. 6363 del 2020, non massimata).

1.1. – La Sezione remittente, nell'esaminare preliminarmente il secondo motivo, non sembra essersi avveduta che la questione posta con il **terzo** motivo ha carattere di pregiudizialità logica, perché se l'adita Corte dovesse escludere per il contribuente (come ha ritenuto la CTR) la possibilità di impugnare **esclusivamente** la cartella di pagamento a ragione della invalida notifica dell'atto presupposto (*i.e.*, dell'avviso di accertamento) ne seguirebbe l'irrilevanza della segnalata questione di contrasto.

2. – Con il **terzo** motivo di ricorso, la ricorrente censura la decisione della CTR di Napoli nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso a ragione della mancata impugnazione **congiunta** della cartella di pagamento e dei presupposti avvisi di accertamento.

Il motivo appare **fondato**.

È noto, infatti, che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'**omissione** della notifica di un atto presupposto **costituisce un vizio procedurale** che comporta la nullità dell'atto **conseguenziale** notificato.

¹ In *Fisco*, 2019, p. 1173, con annotazione favorevole di M. Cancedda.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la **scelta**, consentita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, **di impugnare solo** l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, **o di impugnare cumulativamente** anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, **nel primo caso**, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), **nel secondo** la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. SU n. 5791 del 2008; più recentemente, cfr. Cass. n. 1144 del 2018).

2.1. – Sulla scorta del menzionato principio, occorre rilevare che la cartella **vale** come notificazione del ruolo (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992) e **determina**, al pari del precetto, la pretesa esecutiva (Cass. SU n. 7822 del 2020, punto 3.2. della motivazione).

Sicché tramite l'impugnazione della cartella il contribuente **contesta** il diritto di procedere all'esecuzione con riferimento a quel titolo. Peraltro, anche a fronte della **mera minaccia** di esecuzione v'è **l'interesse** a paralizzare il diritto del creditore di agire in via esecutiva² (Cass. SU n. 28709 del 2020, punto 11.1. della motivazione, e prima Cass. n. 15036 del 2005 e Cass. n. 23749 del 2011).

La prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna invero una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario. L'inammissibilità dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* si salda, **in simmetria complementare**, con la proponibilità del ricorso *ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992*, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale (Corte cost. n. 114 del 2018, punto 11, della motivazione; in termini, Cass. n. 31090 del 2019).

Quando la cartella impugnata riguarda un credito tributario e, quindi, la materia tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, il cui ambito di cognizione si estende sino all'inizio della fase dell'esecuzione forzata, sicché sono sottratte alla giurisdizione tributaria le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, mentre quelle scaturite dall'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, **sono devolute** alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. SU n. 8279 del 2008; Cass. SU n. 8770 del 2016).

² La cartella è atto prodromico all'esecuzione forzata tributaria e, al pari del precetto, costituisce minaccia del suo inizio.

Sebbene, pertanto, l'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 si limiti a individuare gli atti di cui possono conoscere le commissioni tributarie, senza precisare quale possa essere l'oggetto del giudizio, deriva chiaramente dal sistema che anche in materia tributaria si **possono svolgere** contestazioni a tutto tondo: chi ricorre contro atti relativi a crediti tributari è quindi ammesso a denunciarne **l'irregolarità formale**, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, rientrano nel perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi (in termini, Cass. SU n. 9840 del 2011; Cass. n. 5994 del 2012).

Il contribuente è anche ammesso, qualora (come nella specie) non si siano formate preclusioni, a **contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente**, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, appartengono al perimetro dell'opposizione all'esecuzione (Cass. SU n. 28709 del 2020, punto 13 della motivazione).

Laddove restano astrattamente esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione tributaria successivi (ma non è il caso di specie) alla notificazione, effettivamente e validamente eseguita, della cartella o dell'intimazione di pagamento (Cass. SU n. 7822/2020, punto 3.5. della motivazione).

2.2. – Ne consegue che Felicelli Annunziata **ben poteva**, con il ricorso *ex art.* 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, **limitarsi a contestare la illegittimità dell'esecuzione esattoriale in suo danno minacciata**³ sul presupposto di due avvisi di accertamenti **non** ritualmente notificati, in **assenza**, cioè, di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, qui impugnato unitamente alla cartella di pagamento.

Altrimenti detto, la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento ha inciso **sulla regolarità formale della sequenza procedimentale** determinando in via funzionale il **vizio formale dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella**, in quanto affetti **da invalidità riflessa** a causa della patologia della sequenza procedimentale.

La riscossione coattiva si realizza, infatti, mediante una sequenza di atti che, pur se autonomamente impugnabili per vizi propri, **trovano il loro presupposto nell'atto impositivo**, a tal punto che la cassazione della pronuncia di annullamento della pretesa impositiva determina un effetto espansivo cd. esterno *ex art.* 336 c.p.c., comma 2, nel giudizio di impugnazione del correlato atto di riscossione, nella specie cartella di pagamento (Cass. n. 21801 del 2019).

³ Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento, a mente del D.P.R. cit., art. 25, assolve infatti *uno actu* le funzioni svolte nella espropriazione forzata codicistica, *ex art.* 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica. La sua notificazione costituisce, inoltre, atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione: in tal senso, univocamente depone il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, laddove prevede che *“il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”*. La cartella di pagamento, equiparabile all'atto di precetto, sostanzia dunque un atto che costituisce l'immediato e necessario antecedente del procedimento di riscossione coattiva o, a dirla diversamente, di un atto strumentale all'eventuale futura esecuzione.

3. – Passando all’esame del segnalato contrasto sulla questione indicata nel precedente § 1, deve anzitutto rilevarsi che, **più che un contrasto**, sembra potersi ravvisare nel caso di specie un **vero e proprio overruling**.

L’esame della giurisprudenza **successiva** a Cass. n. 5077 del 2019 denota, infatti, che i giudici di legittimità si sono **pacificamente** attestati sulla posizione da ultima assunta.

In particolare risultano aver seguito tale indirizzo:

1. Cass. 26078 del 2020, 5^a sezione tributaria;
2. Cass. 25140 del 2020, 5^a sezione tributaria;
3. Cass. 23921 del 2020, 4^a sezione lavoro (che discorre della necessità probatoria del secondo avviso di ricevimento come “**dato acquisito**”);
4. Cass. 20647 del 2020, 6^a-5^a sezione tributaria;
5. Cass. 20644 del 2020, 6^a-5^a sezione tributaria;
6. Cass. 14208 del 2020, 6^a-5^a sezione tributaria;
7. Cass. 10124 del 2020, 5^a sezione tributaria;
8. Cass. 7388 del 2020, 5^a sezione tributaria;
9. Cass. 6168 del 2020, 3^a sezione tributaria (che più precisamente riporta Cass. n. 5077 del 2019 a fondamento della produzione del secondo avviso di ricevimento della C.A.D. nella notifica *ex art* 140 c.p.c.);
10. Cass. 6363 del 2020, 6^a-4^a sezione lavoro (che riporta come “**consolidato**” l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 5077 del 2019);
11. Cass. 6221 del 2020, 5^a sezione tributaria;
12. Cass. 7388 del 2020, 5^a sezione tributaria;
13. Cass. 3754 del 2020, 6^a-5^a sezione tributaria;
14. Cass. 32103 del 2019, 2^a sezione civile;
15. Cass. 28353 del 2019, 5^a sezione tributaria;
16. Cass. 26895 del 2019, 5^a sezione tributaria (che riporta come “**costante**” l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 5077 del 2019);
17. Cass. 26897 del 2019, 5^a sezione tributaria;
18. Cass. 21815 del 2019, 5^a sezione tributaria
19. Cass. 16601 del 2019, 4^a sezione lavoro.

3.1. – La stessa ordinanza interlocutoria **non** indica pronunce difformi successive a Cass. n. 5077 del 2019.

Anche la segnalazione di contrasto dell’Ufficio del Massimario, riportata a pag. 5 dell’ordinanza interlocutoria, si riferisce al nuovo indirizzo inaugurato da Cass. n. 5077 del 2019, che non solo **non** risulta smentito successivamente, **ma** anzi trova conferma nelle citate pronunce delle **diverse sezioni** della Suprema corte.

3.2. – Nel delineato contesto, il segnalato contrasto sembra **risolversi** più che altro in una **richiesta di rivisitazione del più recente orientamento**. Se è **vero**, infatti, che l’ordinanza interlocutoria non prende espressa posizione per l’una o l’altra tesi, **è altrettanto vero** che dalle righe - sebbene non vengano utilizzati nuovi argomenti a sostegno - traspare l’adesione al più antico (e meno rigoroso) indirizzo.

3.2.1. – Al riguardo non è superfluo ricordare che “Perchè si possa procedere ad un revirement giurisprudenziale in materia processuale **non è...sufficiente** che l’interpretazione precedente sia, in ipotesi, ritenuta meno plausibile o meno condivisibile della precedente sul piano letterale, logico e/o sistematico dal collegio chiamato a decidere successivamente su analoga questione....Un overruling delle sezioni unite....**può pertanto essere giustificato solo quando** l’interpretazione fornita dal precedente in materia risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa e/o comunque dia luogo (eventualmente anche a seguito di mutamenti intervenuti nella legislazione o nella società) a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti” (Cass. SU n. 23675 del 2014).

Sulla scorta di tale premessa, occorre dunque verificare se sussistono le condizioni per superare quello che sembra essere il nuovo corso della Cassazione a proposito delle modalità di notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa.

4. – Come notato dalla Sezione remittente (punto 2.1. della motivazione), l’indirizzo cd. tradizionale “**trae alimento, valorizzandone il significato sistematico, dal disposto precettivo dell’ultimo periodo del citato art. 8, comma 4, a mente del quale “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata”** di comunicazione dell’avviso di deposito del piego”⁴.

È, dunque, **il dato letterale** ad essere posto a fondamento di un meccanismo che rappresenterebbe “una declinazione, peculiare e specifica, della più generica nozione di “**conoscenza legale**” che segna, giusta l’art. 149 c.p.c., il perfezionamento della notifica postale dal lato del destinatario, nella consapevolezza che, per comprensibili esigenze di funzionalità, il sistema delle notificazioni a mezzo posta non può indefettibilmente esigere la concreta conoscenza dell’atto ad opera del destinatario (cioè a dire la materiale consegna o il ritiro del piego da parte dello stesso) ma postula invece come sufficiente l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del soggetto notificato nei modi predeterminati dalla legge”.

4.1. – All’opposto, Cass. n. 5077 del 2019 si muove sulla spinta di un’interpretazione **costituzionalmente orientata** del dettato normativo che imporrebbe di ritenere imprescindibile l’esibizione dell’avviso di ricevimento della seconda raccomanda a\ r cd. C.A.D. “in considerazione del fatto che solo la verifica dell’effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell’ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’venuto deposito dell’atto presso

⁴ Per la precisione, l’ordinanza interlocutoria fa riferimento al testo attualmente vigente dell’art. 8, **comma 4**, L. n. 890 del 1982, sì come introdotto dalla L. n. 205 del 2017, che nell’introdurre il comma 97-bis, lettera g) all’art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 461) la modifica dell’art. 8.

Il testo dell’art. 8, **comma 2**, L. n. 890 del 1982 (come introdotto con D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazione dalla L. n. 80 del 2005, che ha disposto (con l’art. 2, comma 4 lettera c) la modifica dell’art. 8, dai commi 2 al 5, e l’abrogazione del comma 6 dell’art. 8; inoltre (con l’art. 2, comma 4-bis) la modifica dell’articolo 8, comma 2) dispone(va), invece, tra l’altro che “L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonchè l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, **con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito** e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”. Il successivo comma 4 dispone(va) “**la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione** della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

l'ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa, e questa verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario”.

In tale impostazione, il (non posto in dubbio) perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. **degraderebbe** ad “*effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione dell'avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Ne consegue che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell'individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall'inoltro dell'avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata*”.

4.2. – La questione è allora (apparentemente) di metodo: a fronte del dato letterale (“la notificazione si ha **comunque** per eseguita trascorsi dieci giorni...”.) che sembrerebbe deporre a favore dell'indirizzo cd. tradizionale, è praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata per affermare, viceversa, la imprescindibilità, per il vaglio di regolarità della notifica, dell'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D.?

5. – Con queste premesse e con un approccio laico alla questione rimessa alla Sezioni Unite si deve, **da un lato**, escludere che l'interpretazione letterale sia univocamente diretta ad escludere la rilevanza della esibizione dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata cd. C.A.D. e, **dall'altro**, affermare che solo un'interpretazione sistematica della disposizione di cui all'art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982 consente una ricostruzione coerente della legalità costituzionale.

6. – Per giungere al risultato che si è anticipato, è opportuno:

- a) ricostruire la vicenda fattuale posta a fondamento del ricorso del contribuente;
- b) accertare il procedimento previsto per la notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa;
- c) individuare la funzione della comunicazione di avvenuto deposito prevista in caso di irreperibilità relativa.

6.1. – È incontestato che gli avvisi di accertamento, che costituiscono gli atti presupposti della cartella esattoriale impugnata, **siano stati notificati a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1992.**

Le regole della L. n. 890 del 1982 valgono per la notifica di **tutti** gli atti in materia civile, amministrativa e penale per i quali, ai sensi dell'art. 1, L. n. 890/1982, l'ufficiale giudiziario scelga di avvalersi del servizio postale (possibilità che gli viene preclusa **solo** se l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente), e per la notifica degli atti in materia civile ed amministrativa

da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio per i quali l'ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi del servizio eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

L'art. 20 della L. n. 146 del 1998, modificando l'art. 14 L. n. 890 del 1982, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “*può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari*”, fermo rimanendo, “*ove ciò risulti impossibile*”, che la notifica **può** essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982.

In base alla citata legge, pertanto, “*La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al **contribuente** deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e **può** eseguirsi a mezzo della posta **direttamente** dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 26, 45 e seguenti e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta*” (art. 14).

A decorrere, dal 15.5.1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata dunque concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere “**direttamente**” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008).

Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto **senza l'intermediazione** dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, **non** si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale “ordinario”.

L'art. 14 L. n. 890 del 1982 **estende**, in definitiva, alla notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, e di cui si controverte nel presente giudizio, le **stesse modalità** previste dalla legge per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, in considerazione della pari rilevanza degli effetti conseguenti alla piena conoscibilità di entrambe le tipologie di atti.

Ne consegue l'infondatezza del **primo** motivo di ricorso, con il quale la contribuente ha dedotto la giuridica inesistenza (e, comunque, la nullità) delle notificazioni degli avvisi di accertamento presupposti, **siccome effettuate a mezzo del servizio postale e non personalmente dall'ufficiale giudiziario** ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c., quindi secondo un “*modello operativo diverso da quello prescritto dalla legge in materia di avvisi di accertamento, imperniato sulle norme del codice di procedura civile, incluso l'art. 140 c.p.c.*” (cfr. pag. 10 del ricorso).

6.2. – È, altresì, pacifico tra le parti che, **per tutti e due gli avvisi**, i pieghi che li contenevano non siano stati consegnati per temporanea assenza del destinatario, o di altre persone abilitate a riceverli, e quindi depositati presso l'ufficio postale, ove **non** risultano ritirati.

Trova, pertanto, **applicazione la L. n. 890 del 1982, art. 8, nel testo modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35**, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Cost. 22 settembre 1998, n. 346, che in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), prevede l'obbligo per l'ufficiale postale di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego, **con raccomandata con avviso di ricevimento**.

A tale ultimo riguardo, **nessun dubbio** sussiste sul fatto che l'omesso invio dell'avviso di deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sia in caso di mancato invio sia in caso di invio con affrancatura o raccomandata semplice, comporti la **nullità** della notifica.

Nel caso di specie, però, gli avvisi di ricevimento **recano** l'annotazione dell'agente postale di avvenuta spedizione (con data e numero della missiva) della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).

Ciò che **non** è stato prodotto in giudizio sono, invece, gli avvisi di ricevimento della seconda raccomandata C.A.D. (la mancata produzione è stata censurata con il **secondo motivo** di ricorso)

Ed è per questo che rileva la soluzione della (apparente) contrapposizione dei due orientamenti indicati nei precedenti § 1, 4. e 4.1.

7. – In caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell'ipotesi di irreperibilità relativa è prevista la compilazione di **due** avvisi di ricevimento: a) **il primo**, di colore verde, conforme al modello di cui all'art. L. n. 890 del 1982, relativo alla raccomandata che contiene l'atto, **viene presentato dall'ufficiale giudiziario** all'ufficio postale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 890 del 1982, unitamente alla busta chiusa contenente l'atto da notificare di cui al comma 2, e poi completato dall'addetto al recapito in base agli esiti della notifica; b) **il secondo**, relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982, testo **attualmente** vigente, **a cura dell'agente postale** all'atto dell'invio della raccomandata spedita quando non sia stato possibile notificare l'atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

La comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) ha la **finalità** di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a cura dell'operatore postale presso il punto di deposito più vicino.

Ed è per questa ragione che l'art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982, **testo attualmente vigente**, dispone che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito sia data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata **con avviso di ricevimento** che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro del piego entro il termine massimo di sei mesi, **con l'avvertimento** che la notificazione si ha **comunque per eseguita** per "compiuta giacenza" trascorsi **dieci giorni dalla data di spedizione** della lettera raccomandata di cui sopra e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Rispetto al testo introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, **applicabile ratione temporis**, è, quindi, mutato il contenuto dell'avvertimento, essendo prima previsto (art. 8, comma 2) che occorresse avvisare che "*la notificazione si ha **comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito***". Ma solo apparentemente perché il successivo comma 4 dell'art. 8, comunque, prevede(va) che "***La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore***".

Ma ciò che qui interessa rilevare è che la **sostanza non cambia**, essendo in entrambi i casi utilizzato l'avverbio "*comunque*", in forza del quale è prevalentemente fondato l'indirizzo cd. tradizionale.

7.1. – L'interpretazione **letterale** del citato art. 8, comma 4, cit., come del precedente art. 8, commi 2 e 4, porta senza dubbio a ritenere che **la notifica si perfezioni** per il destinatario, qualora il plico non sia stato ritirato prima, **decorsi dieci giorni dalla spedizione** della seconda raccomandata C.A.D.

Questo del resto è anche il senso che si ricava dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010. E ciò non soltanto perché in tal senso orientano il tenore testuale della disposizione e la struttura del procedimento in essa contemplato ma anche perché, essendo essa diretta a disciplinare un effetto legale tipico (**di conoscibilità**), sul piano logico è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso ancorare tale effetto ad una data certa qual è quella derivante dalla spedizione della raccomandata stessa.

La spedizione della seconda raccomandata cd. C.A.D., come atto della sequenza del processo, perfeziona dunque **l'effetto di conoscibilità legale** nei confronti del destinatario.

7.1.1. – La stessa interpretazione **letterale** del citato art. 8, comma 4, come del precedente art. 8, commi 2 e 4, **non esclude però ma anzi impone di ritenere** che, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratti di un **effetto provvisorio o**

anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata (cfr. Cass. SU n. 458 del 2005).

Né può destare meraviglia il riferimento alla necessità del consolidamento dell'effetto provvisorio, essendo questa tecnica (per così dire) a formazione progressiva ampiamente conosciuta nel sistema notificatorio⁵, tanto da essere stata più recentemente ripresa a proposito della notificazione a mezzo PEC ove solo la produzione della quarta ricevuta consente il definitivo consolidarsi dell'effetto di (tempestivo) deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della cd. RdAC. (da ultima, cfr. Cass. 17404 del 2020)

La necessità dell'allegazione dell'avviso di ricevimento discende, dunque, da **intuibili ragioni** di **effettività** delle garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario medesimo e della tutela del contraddittorio. **E ciò vuol dire che devono essere valorizzati tutti gli elementi idonei a perseguire il detto criterio di effettività.**

Il che sta a dire che la **produzione** dell'avviso di ricevimento è necessaria **in funzione** della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. SU n. 627 del 2008).

7.2. – L'art. 8 L. n. 890 del 1982 **impone** la produzione della seconda raccomandata C.A.D. (anche) perché tale adempimento è ritenuto indispensabile nel caso di **notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario** ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in ordine alla quale gli adempimenti prescritti sono tre e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

A tale ultimo riguardo è indubbia **la necessità** che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notifica, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019). È indubbio, cioè, che occorra avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e che tale

⁵ Costantemente si discorre di consolidamento a proposito della anticipazione degli effetti a proposito della notifica ex art. 140 c.p.c. (da ultima, cfr. 10672 del 2020).

Il testo dell'art. 8, **comma 2**, L. n. 890 del 1982 (come introdotto con D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazione dalla L. n. 80 del 2005, che ha disposto (con l'art. 2, comma 4 lettera c) la modifica dell'art. 8, dai commi 2 al 5, e l'abrogazione del comma 6 dell'art. 8; inoltre (con l'art. 2, comma 4 *bis*) la modifica dell'articolo 8, comma 2) dispone(va), invece, tra l'altro che "L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, **con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito** e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente". Il successivo comma 4 dispone(va) "**la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione** della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".

prova è **raggiunta solo a mezzo della produzione** dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. Si ritiene, pertanto, l'avviso di ricevimento **parte integrante** della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (da ultima, cfr. Cass. n. 25351 del 2020). Conf. Cass. n. 464 del 2021.

7.2.1. – A questo punto si tratta di verificare se un **diverso** e **deteriore** trattamento sia giustificabile nel caso di notifica eseguita a mezzo posta.

A tale risposta deve darsi senz'altro risposta **negativa** perché non è possibile trattare in modo diverso **due situazioni perfettamente speculari**, posto che l'art. 140 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale “*nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, **comunque**, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione*” (Corte cost. n. 3 del 2010).

Rispetto al perfezionamento della notifica *ex art.* 140 c.p.c., la necessità della produzione dell'avviso di ricevimento **non discende**, dunque, dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, essendosi questa **limitata** a richiedere il perfezionamento della notifica “**comunque**, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” della seconda raccomandata cd. C.A.D.

Discende, invece, come osservato dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), **dal diritto vivente** il quale, “*ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, **o in vista** del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), **o in funzione** della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627)*”.

È, dunque, il **diritto vivente** giurisprudenziale a chiarire che la **produzione** in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (al pari del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.), **è richiesta** dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. SU n. 458 del 2005 e Cass. SU n. 627 del 2008, a cui si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità).

Ma **discende**, come lucidamente osservato da Cass. SU n. 458 del 2005, anche dalla previsione normativa (**presente anche nel testo dell'art. 8 cit.**) nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento. Diversamente non avrebbe richiesto che la raccomandata fosse con avviso di ricevimento, anche perché, quando la legge, in base ad una scelta operata

nell'ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, lo ha espressamente detto (v. art. 139 c.p.c., comma 3, in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell'affissione di un avviso alla porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della "notizia", nonché della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3, anche come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 813, lett. c).

7.3. – Così stando le cose, anche per la notifica a mezzo posta occorre ritenere che sia **indispensabile** il deposito dell'avviso di ricevimento al fine di provare la regolarità della notifica, in quanto adempimento necessario a consentire la verifica che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Dall'esame di detto documento può, infatti, anche risultare che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque **rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.**

Le suddette risultanze renderebbero, invero, quanto meno incerto, e potrebbero addirittura **escludere**, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata (Cass. n. 3552 del 2014, in motivazione, richiamata da Cass. n. 10672 del 2020).

Può ben dirsi, quindi, che le modalità della notifica a mezzo posta così come interpretate dall'indirizzo tradizionale, **non** soddisfano il requisito - richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - della "*effettiva possibilità di conoscenza*" dell'avvenuto deposito dell'atto (sent. n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). E che, pertanto, **violano** i parametri sia del diritto di azione e di difesa del notificatario (art. 24, primo e secondo comma, Cost.), sia del principio della "parità delle armi" integrato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.) essendo superato quel "*limite inderogabile*" che la giurisprudenza della Corte costituzionale pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell'atto da notificare.

7.3.1. – Ad opinare diversamente, si arriverebbe al **paradossale** risultato, **in presenza di analoghi presupposti di fatto** (non essendo in entrambi i casi il plico stato consegnato né al destinatario, ma nemmeno a chi alternativamente è legittimato a riceverlo), di **divaricare** la disciplina dei due tipi di notifica, quella eseguita personalmente a mezzo ufficiale giudiziario e quella eseguita a mezzo posta, laddove proprio la Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010) si è mossa lungo la direttrice della omogeneizzazione dei due tipi di notifica, in quel caso assimilando la prima alle modalità alla seconda proprio perché che la disciplina dell'art. 140 c.p.c. era **meno garantista** di quella prevista dall'art. 8 L. n. 890 del 1982.

Peraltro, se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, “un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall’ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime” (Corte cost. 346 del 1998; v. anche Corte cost. n. 360 del 2003, Corte cost. n. 366 del 2007, Corte cost. n. 17 del 2011).

E tutte le ipotesi che la Corte costituzionale ha ritenuto integrare insufficienti garanzie per il notificatario sono giustappunto relative a prescrizioni formali del procedimento notificatorio, integranti la **conoscenza legale** dell’atto, **senza** che l’atto (**come nel caso che ne occupa**) sia stato consegnato a chi, per ragioni varie (riferibili a rapporti familiari, di convivenza, di servizio, di lavoro), sia chiamato a notificarne il destinatario così realizzando una ragionevole presunzione di “*effettiva conoscenza*” dell’atto. Tra tali ipotesi - che hanno richiesto la correzione del procedimento notificatorio mediante pronunce di illegittimità costituzionale - può ricordarsi quella della cosiddetta irreperibilità relativa sia nell’ordinario procedimento notificatorio a mezzo posta (sent. n. 346 del 1998), sia nel regime del codice di rito *ex art. 140 c.p.c.* (sent. n. 3 del 2010); nonché quella della temporanea irrilevanza delle variazioni anagrafiche del contribuente (sent. n. 360 del 2003) e quella della notificazione al contribuente residente all’estero (sent. n. 366 del 2007). Ma anche quella del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, avendo la Corte costituzionale affermato che non è “*riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione*” che la notificazione di una cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, previsti dall’art. 140 c.p.c., possa avvenire (*ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973*) con la semplice affissione nell’albo del Comune, secondo “*modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella*”, **anziché** secondo il “*criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto*” (sent. n. 258 del 2012).

7.4. – **Né** potrebbe sostenersi una diversità di regime in virtù del tipo di atto (giudiziario o amministrativo) da notificare.

Questa Corte, infatti, ha già ritenuto che gli elementi perfezionativi del procedimento notificatorio *ex art. 140 c.p.c.* **non** si atteggiano in diverso modo nel caso in cui oggetto della notifica sia un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo (nella specie un atto impositivo), **atteso** che la maggiore garanzia voluta dal Legislatore, prescrivendo che la notifica degli atti tributari avvenga nelle forme previste dal codice di rito per notifica degli atti giudiziari, implica - in assenza di deroghe espresse - l’applicazione del procedimento di notifica conforme al modello legale dell’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (Cass. n. 25985 del 2014).

7.5. – Se, dunque, la data di spedizione della raccomandata rileva ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è **indispensabile** ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di

spedizione può costituire il momento di perfezionamento **solo** di una notifica regolarmente effettuata.

8. – In definitiva, la necessità dell'allegazione dell'avviso di ricevimento discende da **intuibili ragioni** di **effettività** delle garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e della tutela del contraddittorio che **escludono** in modo netto e deciso che si possa accettare il contrario avviso in ragione di supposte esigenze di funzionalità, in base alle quali *“il sistema delle notificazioni a mezzo posta non può indefettibilmente esigere la concreta conoscenza dell'atto ad opera del destinatario (cioè a dire la materiale consegna o il ritiro del piego da parte dello stesso) ma postula invece come sufficiente l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del soggetto notificato nei modi predeterminati dalla legge”* (cfr. ordinanza interlocutoria, punto, n. 2.1. della motivazione).

Ed invero, già Cass. SU n. 458 del 2005 ebbe ad evidenziare che *“in un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone **che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del contraddittorio”***.

E le conclusioni **non** possono certo cambiare perché si è di fronte ad una notifica a mezzo posta.

E ciò, per di più, in un contesto nel quale la **scelta** della tipologia di notifica viene effettuata da soggetti, l'ufficiale giudiziario ed il notificante, **privi** di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell'atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, **può** richiedere all'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia, l'ufficiale giudiziario **può**, a sua discrezione, scegliere l'uno o l'altro modo di notificazione (cfr. Corte cost. n. 346 del 1998).

9. – Per concludere un cenno a Cass. SU n. 1418 del 2012, che, ad avviso della Sezione remittente (cfr. punto 2.1. della motivazione), confermerebbe l'assunto secondo il quale nella notificazione a mezzo posta non sarebbe necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata cd. C.A.D.

Non si vuole, infatti, negare che l'art. 8, comma 4, cit. intenda realizzare - contemperandoli - *“due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, anche sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, “ha la legale conoscenza dell'atto”; quello del notificato”* (Cass. SU n. 1418 del 2012, punto 3.1.2. della motivazione riportata dalla Sezione remittente).

Né si vuole contestare che detta disposizione sia diretta a disciplinare un effetto legale tipico (**di conoscibilità**), ancorandolo ad una data certa qual è quella derivante dalla spedizione della raccomandata stessa, che perfeziona **l'effetto di conoscibilità legale** nei confronti del destinatario.

Si **vuole** molto più modestamente affermare che tutto ciò **non** si può tradurre in una riduzione del diritto di difesa del destinatario ad una garanzia di **conoscibilità puramente teorica** dell'atto notificatogli (così Corte cost. n. 346 del 1998, punto 5. 2. del considerato in diritto, riportata da Cass. SU n. 1418 del 2012, ma su sullo specifico punto anche da Corte cost. n. 175 del 2018, punto 11 del considerato in diritto).

Ed è solo l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata cd. C.A.D. a consentire di verificare che l'atto notificato a mezzo posta è **effettivamente pervenuto** nella sfera di conoscibilità del destinatario e, quindi, di confermare che, **l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, si è effettivamente prodotto.**

In questo senso depone anche l'art. 6 L. n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che prevede **espressamente** che, ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, l'amministrazione finanziaria deve assicurare la "*effettiva conoscenza*" da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

9.1. – Lo **scarto** tra la (supposta per l'indirizzo tradizionale) conoscenza legale dell'atto depositato presso l'ufficio postale e la sua conoscenza effettiva **nemmeno** è suscettibile di essere **riequilibrato** per soddisfare l'esigenza di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti attraverso **l'istituto della rimessione in termini**, nel senso che la mancanza, in concreto, di "effettiva conoscenza" dell'atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Questa forma di bilanciamento degli interessi pubblici e privati è stata, infatti, assicurata dalla Corte costituzionale (sent. n. 175 del 2018) in un'ipotesi affatto diversa e, cioè, quella della notifica "**diretta**" ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, ma **solo** in considerazione del fatto che in quel caso, essendo riscontrabile un **più elevato livello** di conoscibilità - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto - stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore (**nel non prevedere la comunicazione di avvenuta notifica, cd. CAN**) non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica.

Ed è proprio la considerazione innanzi espressa ad escludere la possibilità di ogni utile riferimento alla modalità della notificazione o comunicazione di atto - giudiziario o meno - da eseguirsi, **a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno**, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del **Regolamento** (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007.

Se è vero, infatti, che la Corte di Giustizia UE (sez. X, 2.3.2017, n. 354, causa C-354/15) ha ritenuto che tale formalità è in grado di offrire al destinatario la garanzia che egli ha effettivamente ricevuto la raccomandata contenente l'atto notificato e, al contempo, di costituire una prova affidabile della regolarità della procedura per il mittente (par. 75), è **altrettanto vero** che tutto ciò ha ritenuto nel caso in cui l'atto è

stato effettivamente consegnato presso l'indirizzo del destinatario (par. 76) a determinati soggetti (par. 95: oltre al destinatario, *“solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che lavorano come dipendenti a tale indirizzo”*) e non meramente depositato presso l'ufficio stante l'irreperibilità relativa, **tanto da escludere** che la ricezione di un atto da parte *“di un vicino di casa o di una persona che risiede nello stesso stabile in cui il destinatario occupa un appartamento”* (par. 97) possa essere *“considerata sufficientemente affidabile ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1393/2007”* (par. 97).

10. – Il sistema che si è cercato di descrivere **non** realizza, infine, nessun eccesso di tutela del destinatario **non** essendo richiesta, del tutto similmente alla notifica *ex art. 140 c.p.c.*, la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale.

La parte che provvede alla notifica nelle forme di cui si è detto ha, invece, solo l'onere di dimostrare che la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, risultato che si ottiene - ove si sia compiuta la giacenza senza ritiro - con la produzione della busta contenente l'avviso informativo dell'avvenuta spedizione del plico.

Occorre, cioè, la prova (**non** già della consegna, **ma**) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario. E tale prova è **raggiungibile solo a mezzo della produzione** dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo.

10.1. – In assenza di diverse previsioni, infine, il **regime applicabile alla seconda raccomandata relativa alla C.A.D.**, al fine di verificare la regolarità della sua ricezione, analogamente a quanto ritenuto per la raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c., è certamente quello **ordinario**.

Per cui, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, è necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), verifica che presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le **norme del regolamento postale applicabile**.

Ciò significa che l'avviso di avvenuto deposito **non** segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, **al fine** evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede **soltanto** che *“in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”* (art. 8, comma 2, ora comma 4, cit.) e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, **non** può far altro che procedere ad uno di tali

incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della C.A.D. (così chiaramente Cass. n. 23921 del 2020).

Pertanto, fatta salva querela di falso, **non** sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 24780 del 2018, sia pure con riguardo alla raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e 140 c.p.c.; ma il principio è pacifico).

Peraltro, principio **non dissimile** è stato affermato anche con riguardo al ritiro del piego presso l'ufficio postale da parte di persona diversa dal destinatario in caso di notificazione di atti giudiziari. Difatti, si è detto che nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7, L. n. 890 del 1982, per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (da ultima: Cass. n. 26287 del 2019).

11. – È, quindi, fondato il **secondo** motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la nullità della notifica dei due avvisi di accertamento, perché eseguita a mezzo posta con il rito della irreperibilità relativa, **senza** che siano stati prodotti i due avvisi di ricevimento delle raccomandate cd. C.A.D.

P.Q.M.

chiede

rigettato il primo motivo, accogliersi il secondo e il terzo.

Roma, 18 gennaio 2021.

per il Procuratore Generale

Stanislao De Matteis, sostituto

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA con il
cd. rito di irreperibilità relativa - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del
CAD - Necessità - Fondamento.